

# Liquidazioni periodiche con versamento minimo pari a 100 euro

## Semplificazioni

Per importi inferiori si paga nel trimestre successivo o entro il 16 dicembre

### Alessandra Caputo

La soglia minima di 100 euro per il versamento periodico dell'Iva debutta nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe). È stato pubblicato il provvedimento prot. 125654 con cui l'Agenzia delle Entrate dispone l'aggiornamento del modello di cui all'articolo 21-bis del Dl 78/2010.

Per tenere conto delle recenti novità introdotte, infatti, il Dlgs 1 del 2024, attuativo della riforma fiscale in materia di adempimenti tributari, con l'articolo 9 ha modificato l'articolo 7 del Dpr 542/1999 il quale detta disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti minori (cioè per coloro che hanno i requisiti per effettuare le liquidazioni con carenza trimestrale). In particolare, la novità che è stata prevista riguarda l'innalzamento a 100 euro della soglia di 25,82 euro (che, nel testo di legge, era ancora pari a 50mila lire) fino alla quale il versamento periodico (mensile o trimestrale) non va eseguito ma riportato a debito nella liquidazione successiva.

L'articolo 9 del Dlgs 1/2024, interviene anche sul comma 4

dell'articolo 1 del Dpr 100/1998 (relativo al versamento dei contribuenti che effettuano la liquidazione con cadenza mensile) prevedendo l'innalzamento della soglia, anche in questo caso, a 100 euro ma precisando anche che qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Per tenere conto di queste novità, il provvedimento pubblicato ieri dispone che nelle istruzioni al modello Lipe l'importo «25,82», ovunque ricorra, è sostituita da «100,00».

Il provvedimento, inoltre, precisa che con l'aggiornamento sono anche state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. Tra queste, ad esempio, viene eliminato nella casella relativa agli "Eventi eccezionali" il codice "2" che era relativo l'accesso alla sospensione dei versamenti Iva, prevista in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società professionistiche e dilettantistiche.

Le novità sono già in vigore e, pertanto, il nuovo modello dovrà essere utilizzato già dal prossimo invio. Si ricorda che il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (30 settembre per quella del secondo trimestre).